

## NOTIZIARIO N. 25 - 24 GIUGNO 2022

### AFFARI GENERALI



**Comune Di Ravenna: percorso di adozione del P.U.G. - Piano Urbanistico Generale.**

pag. 3

### FINANZA AGEVOLATA



**Nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari - o leasing - per l'acquisto di beni strumentali da parte delle PMI (Nuova Sabatini).**

pag. 10

### SINDACALE E PREVIDENZIALE



**Bonus carburante di € 200 ai lavoratori dipendenti, per il solo 2022.**

pag. 11

- ◆ **Indennità una tantum di 200 euro ai lavoratori dipendenti (solo se in forza a luglio 2022):**  
ulteriori precisazioni INPS. pag. 14
- ◆ **Flusso Uniemens: novità strutturali (a partire dai periodi di competenza da giugno 2022)**  
nell'ambito della gestione privata e del pagamento diretto CIG e fondi di solidarietà. pag. 18
- ◆ **Servizio gratuito di ricarica delle auto elettriche per i dipendenti e non concorrenza alla**  
formazione del reddito: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. pag. 21

**COMUNE DI RAVENNA****PERCORSO DI ADOZIONE DEL P.U.G. - PIANO URBANISTICO GENERALE**

Il 21 dicembre 2017 è stata approvata la nuova legge urbanistica della Regione Emilia Romagna n. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, entrata in vigore dal 1 gennaio 2018, che prevede, tra le altre cose, l’assunzione da parte dei Comuni di Piani Urbanistici Generali (PUG) quali strumenti di pianificazione per lo sviluppo futuro del territorio.

Per quanto riguarda il processo di formalizzazione del PUG, il Comune di Ravenna ha dapprima elaborato un documento strategico preliminare (gennaio 2020), cui è seguita una consultazione degli stakeholders (primavera 2020), a seguito della quale è stata assunta la prima versione del documento (gennaio 2022) che è stata resa disponibile per le osservazioni da parte dei portatori di interesse a partire da febbraio 2022 e fino al 06/06/2022.

A tal proposito, Confimi Industria Romagna, unitamente alle associazioni dell’artigianato CNA e Confartigianato, ha inviato, nei termini previsti, l’allegato documento contenente le osservazioni pervenute da parte delle aziende associate.

## OSSERVAZIONI AL PUG – PIANO URBANISTICO GENERALE DEL COMUNE DI RAVENNA

### **PREMESSA**

Il territorio rappresenta un valore per la competizione globale economica. Per questo devono essere confermate e rafforzate tutte quelle azioni volte a consolidare elevati standard di qualità della vita, con attenzione particolare ai servizi e alla sostenibilità ambientale e si creino i presupposti per lo sviluppo e la crescita del sistema imprenditoriale nei vari settori vero collante della società. Un territorio che deve essere capace di rispondere alle esigenze di una popolazione che si sta invecchiando ma nel contempo di attrarre giovani e in questo il mondo dell'Università, della ricerca e di tutto il sistema formativo gioca un ruolo importante che deve essere valorizzato assieme ai servizi per le famiglie.

La legge Regionale 24/2017 sovverte e modifica numerosi paradigmi storicamente consolidati, derivanti dalle norme precedenti, che richiede un radicale cambiamento di prospettiva nell'attività di pianificazione. Per questi motivi il PUG deve avere una **prima fase sperimentale** che permetta di traghettare la città e il suo sistema economico e sociale, dalla vecchia alla nuova pianificazione senza creare blocchi o brusche frenate.

Il Piano Urbanistico Generale è uno strumento che traccia lo sviluppo di un territorio e di una città di medio e lungo periodo. In un sistema economico oggi estremamente difficile deve essere **flessibile e aperto** anche a futuri contributi che intercettino l'evoluzione del sistema economico e territoriale dei prossimi anni. I mutamenti sociali ed economici, infatti, sono molto veloci e talvolta imprevedibili, lo stiamo vedendo in questi anni e giorni, tanto che riteniamo fondamentale che prosegua un costante confronto con l'Amministrazione Comunale con il tavolo tecnico dell'Urbanistica, per contribuire a mantenere il nostro territorio competitivo. Uno strumento che consenta di affrontare il futuro e le sue naturali evoluzioni, sia sociali che economiche, con rapidità.

Tuttavia troviamo all'interno delle previsioni dello strumento urbanistico alcuni aspetti che, a nostro avviso, non soddisfano questi requisiti. Ci riferiamo in particolare ad alcuni indici di premialità che sono troppo vincolati al rispetto di specifici e non sempre facilmente applicabili. Requisiti Prestazionali rispetto a un sistema socio economico che cambia molto velocemente, se si pensa anche che questi requisiti devono permanere nel tempo e diventano parte integrante delle caratteristiche dell'immobile.

Per Confartigianato, Cna e Confimi Industria Romagna lo strumento urbanistico deve essere improntato inoltre sulla **semplificazione, la chiarezza e la certezza delle norme**.

Questi punti cardine devono quindi portare ad un'uniformità di interpretazione, agevolando il lavoro degli uffici tecnici del Comune, dei professionisti e delle imprese, rendendo più facile valutare le opportunità per coloro che devono fare investimenti.

Riteniamo quindi importante che vengano realizzati degli abachi e schemi che facilitino la lettura integrata dei vari strumenti che compongono il PUG e si colga più facilmente l'interpretazione di insieme. Un'opera di semplificazione permette di realizzare lavori "in regola" che altrimenti rischierebbero di nascondersi "nel sommerso".

In tale contesto diventa importante aprire la riflessione del **coordinamento** degli strumenti urbanistici fra i vari territori della provincia di Ravenna. Semplificare significa parlare la stessa

lingua dando certezza alle imprese ed ai tecnici, senza per questo appiattare le peculiarità fra i vari territori che vanno prioritariamente salvaguardate. È importante realizzare un sistema normativo semplice, vicino alle realtà operative dei territori che nel contempo preveda alcuni elementi normativi comuni (a esempio i meccanismi di premialità, le destinazioni d'uso nel Regolamento Edilizio, ecc...).

### **IL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) DEL COMUNE DI RAVENNA**

Il **recupero, la rigenerazione, la riqualificazione, l'efficientamento energetico** del patrimonio immobiliare esistente, sia esso destinato a attività economiche che a civile abitazione rappresentano per Cna, Confartigianato e Confimi Industria Romagna una priorità per ammodernare il territorio anche se **le dotazioni territoriali su suolo pubblico nel nostro Comune sono ampiamente superiori al minimo di 30 metri quadrati per abitante come definito dalla Regione Emilia Romagna. Infatti a Ravenna sono pari a 260 metri quadrati per abitante.** Le imprese artigiane locali dell'impiantistica e delle costruzioni hanno tutte le capacità e professionalità del caso, e proprio perché sono sul territorio, sono in grado di rispondere alle esigenze di ristrutturazione, anche di piccola dimensione.

Cogliamo favorevolmente che sono aspetti fatti propri dalla Legge Regionale 24/2017 e dal PUG tuttavia, riteniamo che per essere più incisivi si debba prevedere una semplificazione **dei meccanismi incentivanti e si creino modalità per cui chi realizza interventi possa contare su premialità vantaggiose e in grado a loro volta di stimolare nuovi interventi. A nostro avviso quindi gli interventi di adeguamento sismico e efficientamento energetico e/o di realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile devono essere prioritari e da sostenere con meccanismi premiali.**

Per Confartigianato, Cna e Confimi Industria Romagna il PUG deve essere promotore dell'avvio di un'operazione di messa in sicurezza del territorio attraverso l'adeguamento sismico e di rispondere con atti concreti alle necessità di diversificare le fonti energetiche e diminuire la dipendenza dalle fonti fossili e maggiormente inquinanti.

Per quanto riguarda gli immobili e le relative aree scoperte di attività produttive e di servizio è opportuno tenere presente delle caratteristiche specifiche imposte dalle normative per garantire adeguati standard di sicurezza e di tutela ambientale. In questi casi non è possibile garantire gli standard previsti dall'attuale proposta contenuta nell'attuale stesura del PUG relativi ai requisiti premianti (si veda a esempio la permeabilità dei suoli). E' invece **prioritario introdurre dei meccanismi premianti per quelle imprese che realizzano investimenti in energie rinnovabili come a esempio tetti fotovoltaici incentivando altresì quelle aree o gruppo di imprese che danno vita a comunità energetiche rinnovabili come recita la nuova legge regionale.** Il problema energetico è diventato una priorità drammatica da affrontare in modo deciso e forte anche dal PUG perché il territorio cresca come sistema, favorendo anche l'utilizzo di sottoprodotti di lavorazioni e/o processi (vedi a esempio la possibilità di teleriscaldamento con acque del polo chimico).

**Per Cna, Confartigianato e Confimi Industria Romagna va ripensata l'attuale Guida QUEA proposta andando ad inserire, dandogli una importante rilevanza ai fini dell'ottenimento degli incentivi urbanistici, gli interventi antisismici e l'efficientamento energetico.**

**Come peraltro va ripensata l'idea di abolire interamente gli indici edificatori che forse più che essere aboliti dovrebbero essere ripensati.**

Ad esempio per i lotti esistenti che hanno ancora potenzialità di espansione ne venga mantenuta almeno la stessa previsione edificatoria contenuta nel vigente strumento di pianificazione. Con il nuovo PUG infatti sono sì previsti l'ampliamento degli edifici esistenti e gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa con la possibilità di ampliamento della superficie complessiva, ma solo sfruttando complessi procedimenti con una serie di parametri ed indici che possono portare ad una premialità massima pari al 30% della Superficie Complessiva.

Tra gli altri parametri introdotti inoltre, il **vincolo dell'altezza massima di 20m o 22m**, salvo modeste eccezioni, è ritenuto inoltre estremamente penalizzante per tutte le attività produttive che operano in ambito portuale e non solo e sarebbe quanto mai opportuno eliminarlo ripristinando l'IVI (Indice di Visuale Libera).

Le imprese nell'acquisizione di lotti e nella loro edificazione realizzano piani di investimento di medio/lungo periodo, può capitare quindi che vi siano capacità edificatorie ancora da realizzare che in un momento di incertezza economica non devono essere mortificate, riducendole pesantemente come da alcune analisi ci sembra possa succedere. **Occorre infatti favorire il completamento dei lotti esistenti e favorire le imprese che realizzano investimenti creando occupazione e sviluppo per il territorio.**

E' quindi importante sostenere, anche con apposite forme incentivanti e meccanismi semplificati, gli investimenti delle PMI in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, utilizzando i tetti degli immobili, è possibile, in questo modo, rafforzare la presenza delle rinnovabili nel mix energetico e contribuire alla messa in sicurezza energetica del paese; la produzione fotovoltaica può crescere molto e in tempi rapidi senza consumare suolo, così come è anche previsto dagli art. 29 azione progettuale AP2 e art. 33 azione progettuale AP3 della Disciplina.

### **Accordi operativi**

La nuova normativa di PUG ha sostanzialmente derubricato ogni indice di edificabilità espansiva per le aree produttive ad **Accordi Operativi (AO), ossia i vecchi PUA**, che hanno tempistiche definite dall'art. 38 della LR 24/2017, ovvero non meno di 200 giorni tra tempi di verifica degli enti e di pubblicazione per le osservazioni, stipula di apposita convenzione, oltre alla cessione di aree (di norma 30% e comunque non meno del 15% della Superficie fondiaria di intervento).

Fermo restando il fatto che sarebbe opportuno che il PUG prevedesse la possibilità di bypassare tale procedura nel caso di interventi diretti in aree produttive all'interno del Territorio Urbanizzato (TU) per le nuove costruzioni (NC2), se **i nuovi insediamenti, comprese le espansioni produttive, devono essere** ricondotti a tali accordi operativi, questi ultimi **devono diventare raggiungibili, soprattutto se riguardano lo sviluppo produttivo di un'impresa.** Pertanto a fronte di interventi motivati – aumento della produzione, nuove linee produttive, ammodernamento di una impresa – occorre individuare dei percorsi prioritari e semplificati con tempi certi per far sì che gli accordi possano essere conclusi in tempi rapidi dalla data di protocollo della pratica, accorciando anche quanto previsto dall'art. 38 della L.R. 24/2017, per quanto possibile.

È importante quindi il ruolo dell'Ufficio di Piano che deve essere dimensionato e preparato per la gestione di un meccanismo nuovo e complesso, dove l'Amministrazione tutta ha un ruolo di controllo della corretta applicazione delle normative e delle regole, ma anche e soprattutto di

accompagnare lo sviluppo dei progetti e di conseguenza del territorio. Lo ribadiamo ancora una volta i tempi sono fondamentali per attrarre investimenti e la loro realizzazione.

### **Edifici Sparsi**

Per quanto concerne gli edifici dismessi in zone agricole e l'edificato sparso, **non è possibile che per queste tipologie non sia previsto nessun incentivo.**

**Vanno invece introdotti strumenti che ne favoriscano il recupero e/o la riqualificazione, prevedendo ampia flessibilità nei cambi di destinazione d'uso in relazione a tipologie e contesti, e ovviamente premialità urbanistiche e economiche, sia per gli edifici residenziali che per quelli produttivi ritenuti incongrui.** La stessa pandemia ha introdotto un nuovo modo di concepire e vivere la casa, gli spazi ad essa collegati e la sua collocazione rispetto al tessuto urbano, spostando l'attenzione della domanda residenziale verso queste zone.

Non si vuole favorire la dispersione, ma favorire il recupero di tutti quegli edifici, nella maggior parte dei casi di scarsa importanza storica e architettonica, in stato di abbandono che vanno a deturpare il paesaggio e diventano ricettacolo di situazioni spiacevoli. L'alternativa possibile è l'incentivazione per la demolizione con lo spostamento delle volumetrie nel consolidamento dei centri abitati.

### **Centro storico e centri abitati**

Occorre rafforzare le premialità per recuperare, riqualificare il tessuto edilizio e urbano del centro storico e dei centri minori. Confartigianato, Cna e Confimi Industria Romagna ritengono che non si può prescindere da politiche di riqualificazione e di rilancio del centro storico e dei centri minori anche dal punto di vista economico e commerciale senza un recupero degli edifici dismessi e non utilizzati e evitare che si spopolino di residenti a favore delle periferie. Occorre che venga mantenuto il giusto mix di residenti, servizi, e anche attività ricettive turistiche.

I Centri Storici se rimangono vivi possono mantenere la propria autenticità e attrattività turistica. Esistono edifici e quartieri che seppur collocati in centro storico sono "vecchi" non hanno vincoli di sovrintendenza o peculiarità architettoniche da salvaguardare per i quali possono essere messe in campo operazioni di riqualificazione importante **conseguentemente anche per il recupero del patrimonio immobiliare del Centro Storico vanno previsti incentivi che ora non sono previsti nella proposta di PUG.**

Come poc'anzi evidenziato vi sono numerosi edifici (pubblici e privati) che da troppo tempo sono in stato di abbandono ed in alcuni casi frutto di degrado, per i quali riteniamo siano necessari processi virtuosi con facilitazioni e/o premialità aggiuntive a quelle normalmente previste per recuperare l'identità della città storica.

Non si deve pensare al centro cittadino solo destinato a un'élite ma si pensi a un mix residenziale e si favorisca la presenza di attività di servizio, artigianato nelle sue varie declinazioni, attività commerciali e ricettive e culturali.

Tutto ciò può dar vita a una progettualità che veda una riqualificazione della città che vada a integrare sempre più le varie parti del centro storico cittadino, come a esempio via Maggiore-Via Faentina come uno degli ingressi principali al centro città, Borgo San Rocco come Borgo identitario.

### **Zona Logistica Semplificata**

L'istituzione della ZLS rappresenta per il nostro territorio un'importante scelta che potrà attrarre investimenti importanti in grado di rilanciare il sistema economico locale. È prioritario quindi che le aree individuate vengano inserite e valorizzate a pieno titolo nel PUG. Nel contempo vanno individuate agevolazioni e incentivi specifici per i nuovi insediamenti nell'ambito della Zona Logistica Semplificata. Va individuato un percorso facilitato e guidato per chi ha intenzione di realizzare investimenti in queste aree, garantendo tempi certi e celeri oltre a definire in modo chiaro, semplice e sintetico cosa si può fare e con quali premialità.

**La ZLS è una delle priorità e per questo occorre una modifica sostanziale della proposta di Piano Urbanistico Generale inserendo le aree identificate con le relative norme ad esse collegate.**

### CONCLUSIONI

Con l'approvazione da parte del Governo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si sono fissate le basi per guardare al futuro, oltre all'attuale stato emergenziale.

Analoga cosa è quantomai opportuno che si faccia anche localmente andando a determinare future scelte strategiche che diano vere e proprie opportunità di sviluppo economico al nostro territorio.

Ci riferiamo, come sopra evidenziato, al progetto messo in campo della Regione Emilia Romagna e cioè realizzare la Zona Logistica Semplificata, che nella sua attuale stesura prevede per Ravenna e il suo porto importanti aree di espansione logistica – produttiva.

Se a ciò aggiungiamo i lavori appaltati per l'approfondimento del Canale Candiano, i progetti di riqualificazione della tangenziale da parte di ANAS e i progetti delle nuove stazioni ferroviarie in destra e sinistra Candiano, diventa quindi prioritario definire tutte quelle strategie che facciano diventare concretamente il porto di Ravenna il porto della nostra Regione non solo per definizione come lo è stato fino ad oggi.

Non a caso la Zona Logistica Semplificata prevede tra le altre cose l'opportunità di creare la Zona Franca Interclusa che permette di beneficiare dell'esenzione di Iva e dazi per merci importate in Italia da paesi non UE, favorendo lo stoccaggio delle merci che potranno essere conservate dall'importatore per un tempo illimitato prima di essere ri-immesse sul mercato, stimolando così il fenomeno del ri – export attirando imprese che hanno queste esigenze.

**A fronte di questi scenari, il Piano Urbanistico Generale è lo strumento per svilupparli.**

Per questo motivo l'attraversamento del Canale Candiano è una priorità.

Già oggi il ponte mobile è utilizzato da oltre 30.000 mezzi al giorno e quindi in una previsione futura di sviluppo del porto con l'aumento del traffico per il trasporto delle merci non può essere secondaria la realizzazione del By Pass del canale, evitando il transito dei mezzi pesanti in via Trieste e in prossimità del centro cittadino e alleggerendo anche tutto l'asse viario della Classicana.

Occorre superare l'emergenza e soprattutto dare una visione del futuro sia per attrarre nuovi investimenti, sia per rispondere alle richieste del sistema della piccola e media impresa, ossatura della nostra economia.

**Il sistema economico ha quindi bisogno di uscire da questo momento emergenziale con la convinzione che a Ravenna vi è una concreta progettualità atta a incrementare il PIL del territorio.**

Il Piano Urbanistico Generale deve essere lo strumento di supporto a questa progettualità che “apre” Ravenna rendendola sempre di più una città europea.

**Per questo motivo il PUG deve garantire la qualità del territorio, un suo accrescimento eco sostenibile, ma non può e non deve essere uno strumento che limita lo sviluppo economico.**

Ravenna, 06 giugno 2022

Confartigianato Prov. Ravenna

CNA comunale Ravenna

Confimi Industria Romagna

Il Presidente Comunale

Il Presidente

Il Presidente

Giuseppe Mauro Ghetti

Marcello Monte

Rachele Morini

**NUOVA DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN RELAZIONE A FINANZIAMENTI BANCARI - O LEASING - PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI DA PARTE DELLE PMI (NUOVA SABATINI)**

Sulla Gazzetta Ufficiale 16/6/2022 n. 139 è stato pubblicato il decreto del ministero dello Sviluppo economico 22/4/2022 - disponibile, con il suo allegato, ai link sotto riportati - recante la nuova disciplina per **la concessione ed erogazione dei contributi in relazione a finanziamenti bancari (o leasing) per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese (Nuova Sabatini)**.

L'apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con successivi provvedimenti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

**Decreto 12 aprile 2022**

[https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM\\_22\\_aprile\\_2022.pdf](https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_22_aprile_2022.pdf)

**Allegato 1**

[https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Decreto\\_NS\\_Allegato\\_1\\_Programmi\\_ammissibili\\_22042022.pdf](https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Decreto_NS_Allegato_1_Programmi_ammissibili_22042022.pdf)

**BONUS CARBURANTE DI € 200  
AI LAVORATORI DIPENDENTI, PER IL SOLO 2022**

In occasione della conversione del d.l. 21/3/2022 n. 21, la legge 20/5/2022 n. 51 ne ha modificato come segue l'art. 2, intitolato: "Bonus carburante ai dipendenti" (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2022):

1. Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti ~~a titolo gratuito da aziende private~~ **dai datori di lavoro privati** ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, **del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917** <sup>[1]</sup>.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Dal vigente art. 2 del d.l. n. 21/2022 - nella nuova versione efficace dal 21 maggio u.s., giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 117 - sono state quindi apportate le aggiunte scritte in neretto, e eliminate le parole:

- a) **"a titolo gratuito"**: la cessione dei buoni carburante, pertanto, può avvenire non solo a titolo di liberalità (e quindi per una scelta facoltativa, volontaria e unilaterale, di ogni datore di lavoro), ma anche in ottemperanza di un obbligo contrattuale (stabilito per es. in un accordo di secondo livello nel quale il premio di risultato detassabile può essere, a scelta di ogni lavoratore interessato, trasformato in welfare), in attuazione di un regolamento aziendale o nell'ambito dei cosiddetti piani di *flexible benefit* (come, per es., quello previsto dal CCNL Confimi Impresa Meccanica, ai sensi del quale, entro l'1 settembre 2022, i datori di lavoro devono mettere a disposizione dei dipendenti - in possesso di determinati requisiti - strumenti di welfare del valore di 200 euro – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 23/2021);
- b) **"da aziende private"**: la cessione dei buoni carburante non riguarda solo le stesse, ma può essere effettuata da tutti i datori di lavoro privati (compresi quindi le associazioni, gli studi professionali, ecc.).

Ancorché perduri la mancanza di comunicazioni ufficiali da parte degli uffici preposti (Agenzia delle Entrate e INPS in primis che, stando così le cose, non è detto le diramino, a breve o tout court), si precisa che **i 200 euro del bonus carburante si aggiungono - per il solo anno 2022 - al valore dei beni ceduti/dei servizi prestati ai dipendenti che non concorre alla formazione del reddito fino a 258,23 euro nel periodo d'imposta** <sup>[1]</sup>, di cui, da ultimo, si è trattato su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 44/2021.

<sup>[1]</sup> **Art. 51, comma 3, del d.P.R. n. 917/1986**

Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni ai grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000 (euro 258,23, N.d.R.); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Qui sotto riportiamo due fac-simile che ogni datore di lavoro interessato - ossia quello che deciderà **liberamente** di cedere i buoni carburante (non quindi quello eventualmente "obbligato" a farlo) - potrà utilizzare per informare, rispettivamente, tutti i dipendenti (fac-simile 1) o solo alcuni/uno di essi (fac-simile 2) di essere destinatari/destinatario della relativa cessione.

**Fac-simile 1**

CESSIONE DI BUONI PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE (ART. 2 D.L. N. 21/2022)  
COMUNICAZIONE

La scrivente è lieta di informare che, entro il prossimo \_\_\_\_\_ (**N.B.: non oltre il 31 dicembre 2022**), a ogni dipendente in servizio alla data del \_\_\_\_\_ 2022, verranno ceduti e consegnati dei buoni carburante, utilizzabili presso \_\_\_\_\_, per un valore complessivo pari a € \_\_\_\_\_ netti (**N.B.: massimo 200,00 euro**).

In base alle vigenti disposizioni di legge (art. 2 del d.l. 21/3/2022 n. 21, convertito in legge 20/5/2022 n. 51), l'intero importo di tali buoni è escluso dalla formazione del reddito di lavoro e, di conseguenza, non aumenterà la base imponibile IRPEF.

Società \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Fac-simile 2**

*Luogo e data*

Gent.ma Sig.ra/Gent.mo Sig. \_\_\_\_\_

*Raccomandata a mano*

OGGETTO: CESSIONE DI BUONI PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE (ART. 2 D.L. N. 21/2022): COMUNICAZIONE AZIENDALE.

Gent.ma Sig.ra/Gent.mo Sig. \_\_\_\_\_,

siamo lieti di informarla che, entro il prossimo \_\_\_\_\_ 2022, Le verranno ceduti e consegnati dei buoni per l'acquisto di carburante, utilizzabili presso \_\_\_\_\_, per un valore complessivo pari a € \_\_\_\_\_ netti (**N.B.: massimo 200,00 euro**).

In base alle vigenti disposizioni di legge (art. 2 del d.l. 21/3/2022 n. 21, convertito in legge 20/5/2022 n. 51), l'intero importo di tali buoni è escluso dalla formazione del reddito di lavoro e, di conseguenza, non aumenterà la base imponibile IRPEF.

Distinti saluti.

Società \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Per ricevuta Sig.ra/Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**INDENNITÀ UNA TANTUM DI 200 EURO AI LAVORATORI DIPENDENTI  
(SOLO SE IN FORZA A LUGLIO 2022): ULTERIORI PRECISAZIONI INPS**

L'art. 31 del decreto-legge 17/5/2022 n. 50 <sup>[1]</sup> prevede:

- per i lavoratori dipendenti in possesso di determinati requisiti <sup>[2]</sup>, l'erogazione di un'indennità *una tantum* di importo pari a 200 euro *“riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”*;
- che, *“nel mese di luglio 2022, il credito maturato (dai datori di lavoro, N.d.R.) per effetto dell'erogazione dell'indennità [...] è compensato attraverso la denuncia”* UniEmens (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24/2022).

Di conseguenza l'INPS, con il messaggio:

- 13/6/2022 n. 2397 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24/2022), ha fornito le prime indicazioni in materia e rinviato a una successiva circolare per gli aspetti applicativi relativi sia all'indennità in esame che per quella dallo stesso erogata direttamente ai soggetti di cui all'art. 32 <sup>[3]</sup>;
- 21/6/2022 n. 2505, di seguito pubblicato, ha precisato:
  - quale effettivamente debba essere considerata come *“la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”*, così come riportato nella predetta normativa;
  - che gli **aventi diritto all'indennità sono coloro il cui “rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022”**.

<sup>[1]</sup> **Art. 31 del d.l. n. 50/2022**

**Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti**

1. Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18.

2. L'indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

3. L'indennità di cui al comma 1 non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

4. Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 è compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 valutati in 2.756 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

<sup>[2]</sup> Il lavoratore:

- deve aver beneficiato dell'esonero di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 234/2021 (pari a 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) per almeno una mensilità nel primo quadrimestre dell'anno 2022;
- non deve essere titolare delle prestazioni di cui all'art. 32, commi 1 e 18, del d.l. n. 50/2022. Nello specifico, ciascun lavoratore interessato deve rilasciare al proprio datore di lavoro un'apposita dichiarazione in cui attesta:
  - di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 (art. 32, comma 1);
  - che il nucleo familiare di cui fa parte non è destinatario del reddito di cittadinanza (art. 32, comma 18).

«Omissis

In particolare, si chiarisce, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che **la retribuzione nella quale riconoscere l'indennità da parte dei datori di lavoro è quella di competenza del mese di luglio 2022, oppure, in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici – ossia quelli in cui la prestazione è svolta solo in alcuni giorni, settimane, mesi o periodi dell'anno, N.d.R.)\_o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio del corrente anno, seppure di competenza del mese di giugno 2022.**

**Il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022.**

Stante il riferimento generale ai lavoratori dipendenti e al riconoscimento dell'indennità *una tantum* da parte dei datori di lavoro, la predetta indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, nel mese di luglio del corrente anno e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 31, anche laddove la retribuzione di competenza di luglio 2022 (o giugno 2022, secondo quanto chiarito in precedenza) risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA - o congedi).

Alla luce dei chiarimenti forniti, si riportano le istruzioni operative **aggiornate**.

## **2. Modalità di esposizione dei dati relativi al conguaglio dell'indennità *una tantum***

### **2.1 Esposizione nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens**

I datori di lavoro, al fine di recuperare l'indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore "L031", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito in valore "N";
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese "06- 07/2022";
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo da recuperare.

### **2.2 Esposizione dei dati nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens**

I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, per il recupero dell'indennità ad essi erogata, dovranno compilare nella denuncia del mese di luglio 2022 l'elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno 2022;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 06 o 07;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "35" avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50";
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo da recuperare.

### 2.3 Esposizione dei dati nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens

I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l'indennità pagata ai lavoratori in forza nel mese di luglio 2022 nelle denunce "Posagri" del mese di riferimento delle competenze, di giugno o luglio 2022, valorizzeranno in <DenunciaAgrilIndividuale> l'elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> "9", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50". Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> "9" dovrà essere valorizzato unicamente l'elemento <Retribuzione> con l'importo dell'indennità una tantum da recuperare.

Il <CodiceRetribuzione> "9" potrà essere valorizzato:

- nei flussi di competenza del mese di giugno 2022 inviati entro il 31 agosto 2022, ultimo giorno utile per l'acquisizione dei flussi del secondo trimestre per la seconda emissione dell'anno 2022;
- nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 inviati entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l'acquisizione dei flussi del terzo trimestre per la terza emissione dell'anno 2022.

### 3. Istruzioni contabili

Per tale aspetto, si rinvia al messaggio n. 2397/2022 e alla circolare di prossima pubblicazione.»

#### [3] Art. 32 del d.l. n. 50/2022

##### **Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti**

1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) corrisponde d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.

2. Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

3. L'indennità una tantum di cui al comma 1 non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

4. L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.

5. L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.

6. L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.

7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6 valutati in 2.740 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

8. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel mese di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288, del 10 dicembre 2008.

9. Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, è riconosciuta dall'Inps una indennità una tantum pari a 200 euro.

10. Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è riconosciuta dall'INPS una indennità una tantum pari a 200 euro.

11. L'Inps, a domanda, eroga una indennità una tantum pari a 200 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del presente decreto e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1 del presente articolo e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'INPS eroga automaticamente un'indennità una tantum pari a 200 euro.

13. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

14. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

15. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile, un'indennità una tantum pari a 200 euro. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

16. L'INPS, a domanda, eroga agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un'indennità una tantum pari a 200 euro.

17. Le indennità di 200 euro di cui ai commi da 9 a 16 saranno erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di lavoro di cui all'articolo 31, comma 4.

18. Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 31, e di cui ai commi da 1 a 16 del presente articolo.

19. L'indennità di cui ai commi da 8 a 18 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

20. Le prestazioni di cui al presente articolo e all'articolo 31 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.

21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 18 valutati in 804 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

**FLUSSO UNIEMENS**  
**NOVITÀ STRUTTURALI (A PARTIRE DAI PERIODI DI COMPETENZA DA GIUGNO 2022)**  
**NELL'AMBITO DELLA GESTIONE PRIVATA E DEL PAGAMENTO DIRETTO CIG E FONDI DI**  
**SOLIDARIETÀ**

Con il messaggio 21/6/2022 n. 2519 sotto riportato, l'INPS ha illustrato le novità strutturali apportate al flusso Uniemens riguardanti le denunce, **con periodi di competenza a partire da giugno 2022**, nell'ambito della "Gestione privata" e del "Pagamento diretto CIG e Fondi di solidarietà".

«Omissis

Il primo ambito di intervento riguarda sia i flussi Uniemens "standard" della Gestione privata sia il flusso Uniemens-CIG (UNI41), utilizzato per esporre in Uniemens le informazioni afferenti al Pagamento diretto CIG e Fondi di solidarietà, e si pone l'obiettivo di aumentare la capacità descrittiva della struttura <InfoAggCausaliContrib>, introdotta con il messaggio n. 1777/2019 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 15/2019, N.d.R.), riguardante l'esposizione di conguagli e di restituzioni a livello di denuncia individuale.

Il secondo ambito di intervento riguarda esclusivamente il flusso Uniemens-CIG (UNI41). In tale contesto vengono adeguate le modalità di esposizione dei conguagli degli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF), allineandole a quelle in essere per i datori di lavoro privati con dipendenti. Inoltre, le nuove modalità si prestano a essere utilizzate, in futuro, per esporre ulteriori tipologie di prestazioni nell'ambito delle integrazioni salariali a pagamento diretto.

## **2. Evoluzione della struttura <InfoAggCausaliContrib>**

La struttura Uniemens <InfoAggCausaliContrib>, presente nella sezione <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, viene aggiornata nel seguente modo:

- a. si introduce l'elemento <BaseRif>, di tipo Importo intero (stesso formato di <Imponibile> di <DatiRetributivi>).

Le regole di esposizione del nuovo elemento nell'ambito delle denunce della Gestione privata saranno descritte, di volta in volta, nei messaggi e nelle circolari di riferimento del <CodiceCausale> interessato e per i periodi di competenza compatibili con i suoi periodi di validità.

L'opportunità di introdurre l'elemento <BaseRif> discende dall'esigenza, in alcuni contesti, di evidenziare la dipendenza del valore esposto in <ImportoRif> da una determinata base imponibile, da rendere nota all'Istituto. Il nuovo elemento potrà essere anche utilizzato in maniera esclusiva, indipendentemente da <ImportoRif>, in associazione a un determinato <CodiceCausale>;

- b. si introduce l'attributo "TipIdentMotivoUtilizzo" di <IdentMotivoUtilizzoCausale>, in grado di decodificare la tipologia di informazione presente in tale campo. L'insieme dei valori ammessi per "TipIdentMotivoUtilizzo" sarà codificato nell'Allegato tecnico Uniemens. Come per il punto precedente, le regole di esposizione e di utilizzo del nuovo attributo saranno specificate, di volta in volta, nei messaggi e nelle circolari di riferimento del <CodiceCausale> interessato, con l'indicazione dei valori ammessi.

### 3. Modalità di esposizione degli ANF in Uniemens-CIG (UNI41)

Le denunce Uniemens-CIG (UNI41) con periodo di competenza da giugno 2022 dovranno esporre le informazioni sugli Assegni per il Nucleo Familiare nella struttura <InfoAggCausaliContrib>, già utilizzata nell'ambito delle denunce Uniemens "standard", in sostituzione dell'elemento <ImpANF> della sezione <PagDiretto>.

Al fine di consentire l'indicazione del *ticket* di riferimento e permettere l'esposizione del codice fiscale del richiedente, sarà utilizzato il nuovo attributo "TipIdentMotivoUtilizzo" della struttura Uniemens <InfoAggCausaliContrib>, che permetterà di indicare entrambe le informazioni (*ticket* e codice fiscale del richiedente) in due elementi distinti <IdentMotivoUtilizzoCausale> e "tipizzati" mediante un apposito valore di "TipIdentMotivoUtilizzo".

Il codice da utilizzare in "TipIdentMotivoUtilizzo" in corrispondenza del *ticket* esposto in <IdentMotivoUtilizzoCausale> è "TICKET\_CIG\_FONDI", mentre il codice da utilizzare in corrispondenza del codice fiscale del richiedente l'ANF è "CF\_PERS\_FIS".

I codici da utilizzare in <CodiceCausale> di <InfoAggCausaliContrib> per esporre i conguagli degli ANF e le relative restituzioni sono gli stessi utilizzati per la Gestione privata, e sono riportati di seguito:

- 0035 – ANF assegni correnti;
- L035 – Recupero maggiorazioni ANF arretrati (cfr. la circolare n. 92/2021);
- L036 – Recupero assegni nucleo familiare arretrati;
- F110 – Restituz. Assegni nucleo famil. Indebiti;
- F111 – Restituzione ANF Maggiorazioni Indebite (cfr. la circolare n. 92/2021).

Di seguito alcuni vincoli e precisazioni sulle modalità di esposizione degli ANF in Uniemens-CIG (UNI41):

- le informazioni sul *ticket* e sul codice fiscale del richiedente sono obbligatorie;
- l'importo ANF indicato nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> è associato alla coppia <Ticket, Richiedente>. Dunque:
  - se nel mese per cui si vuole esporre un certo importo di ANF corrente sono presenti 2 *ticket* per lo stesso lavoratore (e uno stesso richiedente), il datore di lavoro esporrà 2 elementi <InfoAggCausaliContrib>, uno con l'indicazione del primo *ticket* e la quota di ANF associata a quel *ticket*, e uno con l'indicazione del secondo *ticket* e la quota di ANF associata al secondo *ticket*;

- se esistono più richiedenti, si utilizzerà un approccio analogo a quello del punto precedente, esponendo 2 elementi <InfoAggCausaliContrib> contenenti ognuno la quota di ANF associata a un richiedente ed entrambi riferiti allo stesso ticket;
- per variare l'importo di un ANF già esposto nel flusso Uniemens di una competenza pregressa, è possibile:
  - reinviare la denuncia Uniemens di tale competenza (indicata nell'elemento <AnnoMeseDenuncia>), che andrà in sostituzione della stessa, per cui gli importi ANF esposti nella precedente denuncia saranno sostituiti dai nuovi;
  - oppure utilizzare la denuncia Uniemens del mese corrente, indicando il periodo di riferimento pregresso nell'elemento <AnnoMeseRif>, la causale di conguaglio o di restituzione corretta e l'importo della sola variazione (in aumento o in diminuzione) nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif>.

L'Allegato n. 1 fornisce un esempio di esposizione delle informazioni sui conguagli ANF in Uniemens-CIG (UNI41) secondo le modalità descritte nel presente messaggio.»

### **Allegato n. 1**

Di seguito è mostrato un caso di esposizione dell'ANF di 100 euro (identificato dal <CodiceCausale> "0035") per il mese corrente (<AnnoMeseDenuncia>= <AnnoMeseRif>=08/2022) e di due recuperi di ANF arretrati (identificati dal <CodiceCausale> "L036") di 50 euro ognuno, integrazioni rispetto a quanto eventualmente già esposto negli Uniemens afferenti i periodi di competenza 06/2022 e 07/2022. Tutti i conguagli (sia il corrente che gli arretrati) sono relativi al ticket "Ticket\_X" e al codice fiscale richiedente CF\_X:

```
<InfoAggCausaliContrib>
  <CodiceCausale>0035</CodiceCausale>
  <IdentMotivoUtilizzoCausale
  TipoIdentMotivoUtilizzo="TICKET_CIG_FONDI">Ticket_X</IdentMotivoUtilizzoCausale>
  <IdentMotivoUtilizzoCausale TipoIdentMotivoUtilizzo="CF_PERS_FIS">
  CF_X</IdentMotivoUtilizzoCausale>
  <AnnoMeseRif>2022-08</AnnoMeseRif>
  <ImportoAnnoMeseRif> 100</ImportoAnnoMeseRif>
</InfoAggCausaliContrib>
<InfoAggCausaliContrib>
  <CodiceCausale>L036</CodiceCausale>
  <IdentMotivoUtilizzoCausale
  TipoIdentMotivoUtilizzo="TICKET_CIG_FONDI">Ticket_X</IdentMotivoUtilizzoCausale>
  <IdentMotivoUtilizzoCausale
  TipoIdentMotivoUtilizzo="CF_PERS_FIS">CF_X</IdentMotivoUtilizzoCausale>
  <AnnoMeseRif>2022-07</AnnoMeseRif>
  <ImportoAnnoMeseRif> 50</ImportoAnnoMeseRif>
</InfoAggCausaliContrib>
<InfoAggCausaliContrib>
  <CodiceCausale>L036</CodiceCausale>
  <IdentMotivoUtilizzoCausale
  TipoIdentMotivoUtilizzo="TICKET_CIG_FONDI">Ticket_X</IdentMotivoUtilizzoCausale>
  <IdentMotivoUtilizzoCausale TipoIdentMotivoUtilizzo="CF_PERS_FIS">
  CF_X</IdentMotivoUtilizzoCausale>
  <AnnoMeseRif>2022-06</AnnoMeseRif>
  <ImportoAnnoMeseRif> 50</ImportoAnnoMeseRif>
</InfoAggCausaliContrib>
```

**SERVIZIO GRATUITO DI RICARICA DELLE AUTO ELETTRICHE PER I DIPENDENTI E NON  
CONCORRENZA ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE  
ENTRATE**

Con una richiesta d'interpello recante: “*Servizio di ricarica per auto elettriche private dei dipendenti - welfare aziendale - articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR*”, è stato posto all'Agazia delle Entrate il seguente

**QUESITO**

ALFA S.p.A. (di seguito, *l'Istante* o la *Società*) è una holding mista che si trova al vertice dell'omonimo gruppo imprenditoriale (di seguito, il *Gruppo*), attivo nel settore della produzione e della trasformazione della carta tissue in prodotti finiti confezionati.

La *Società* rappresenta che il *Gruppo*, da oltre dieci anni, ha fatto della “sostenibilità” una leva strategica di sviluppo, nella convinzione che solo la promozione di una crescita economicamente, ambientalmente e socialmente responsabile, equa e inclusiva, possa creare valore aggiunto duraturo per tutti i suoi interlocutori (fornitori, dipendenti, comunità locali, partner commerciali, clienti, ecc.) lungo tutta la catena di creazione del valore.

Il *Gruppo*, oltre a effettuare investimenti per aumentare l'efficienza energetica, svolge anche un attento lavoro di “informazione” e “sensibilizzazione” sia all'interno che all'esterno delle proprie aziende.

In particolare, per quanto riguarda i propri dipendenti, il *Gruppo* ha implementato, nel corso degli anni, tramite pubblicazioni, attività formative, partecipazione a campagne di comunicazione o sostegno a iniziative promosse da Ong a livello globale e locale, una capillare azione di sensibilizzazione su importanti temi legati alla cultura della sostenibilità.

Un ulteriore passo è stato quello di sensibilizzare i dipendenti della *Società* istante al ricorso della mobilità elettrica, rinnovando il parco auto aziendale con automezzi elettrici o a tecnologia ibrida.

In tale contesto, *l'Istante* intenderebbe promuovere una nuova iniziativa diretta a incentivare tra i dipendenti il ricorso alla mobilità elettrica anche nell'ambito privato.

A tal fine, ***l'Istante* intenderebbe riconoscere sei mesi di ricarica gratuita per i dipendenti che acquisteranno auto elettriche entro un determinato periodo di tempo, utilizzando ove possibile l'energia elettrica prodotta dai propri impianti fotovoltaici o idroelettrici ovvero, in alternativa, laddove ciò non sia praticabile, stipulando convenzioni con soggetti terzi fornitori delle ricariche, stabilendo ovviamente delle limitazioni (ad esempio, un numero massimo di ricariche effettuabili) al fine di evitare abusi.**

**La suddetta iniziativa, offerta alla generalità dei dipendenti, avverrebbe attraverso la stipula di un accordo aziendale, che riguarderebbe sia *l'Istante* che la propria controllata italiana.**

Rappresentato quanto sopra, *l'Istante* chiede chiarimenti sul corretto trattamento tributario da applicare al *benefit* sopra descritto. In particolare, chiede di **sapere se il predetto benefit debba essere assoggettato a tassazione quale reddito di lavoro dipendente o se lo stesso possa essere ricondotto nell'ambito delle iniziative di welfare aziendale escluse da imposizione fiscale**, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir)

e prospetta questa **SOLUZIONE INTERPRETATIVA**:

L'*Istante* ritiene che il *benefit* che intende erogare alla "generalità dei dipendenti" nell'ambito del proprio piano di welfare aziendale possa rientrare nel concetto ampio di educazione, intesa come educazione all'uso corretto delle risorse, nell'ambito sempre dell'attività di "sensibilizzazione" portata avanti dalla Società e dal Gruppo di appartenenza al proprio interno ed al proprio esterno.

L'*Istante* è, pertanto, l'avviso che nella fattispecie in esame possa trovare applicazione, l'articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir, ai sensi del quale non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente «*l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale*» per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, se erogati alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi.

Qui sotto la risposta dell'Amministrazione finanziaria 10/6/2022 n. 329, ossia il

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente «*tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro*».

La predetta disposizione include nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro (c.d. "principio di onnicomprensività"), salve le tassative deroghe contenute nei successivi commi del medesimo articolo 51 del Tuir.

In particolare, il comma 2, lettera f), del citato articolo 51 del Tuir dispone che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente «*l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti*» per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

In relazione all'ambito di operatività della citata lettera f), la Scrivente ha più volte precisato (cfr. risoluzione 10 marzo 2004, n. 34/E, circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, paragrafo 2.1, e risoluzione 25 settembre 2020, n. 55/E) che, affinché si determini l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni:

- le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
- le opere e i servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;
- le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui all'articolo 100, comma 1, del Tuir.

Le opere e i servizi contemplati dalla norma possono essere messi direttamente a disposizione dal datore di lavoro o da parte di strutture esterne all'azienda, a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l'azienda e il terzo erogatore del servizio.

In considerazione della finalità della predetta normativa, **si ritiene che, in linea di principio, la disposizione di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f) del Tuir possa applicarsi anche nella ipotesi in cui il datore di lavoro, allo scopo di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse ed atteggiamenti responsabili dei dipendenti verso l'ambiente, attraverso il ricorso alla mobilità elettrica, offra ai propri dipendenti il servizio di ricarica dell'auto elettrica.** In tale contesto, infatti, può individuarsi una **finalità di educazione ambientale** perseguita dall'azienda.

In proposito, tra l'altro, si rileva che l'obiettivo di dare impulso a una compiuta transizione ecologica anche attraverso una mobilità sostenibile costituisca uno specifico obiettivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Ciò posto, in relazione al caso di specie, occorre considerare che il servizio di ricarica delle auto elettriche che la Società intende offrire ai propri dipendenti, secondo quanto affermato, si inserisce in un più ampio quadro di interventi posti in essere dal Gruppo di cui la Società fa parte, finalizzati ad informare e sensibilizzare i vari interlocutori, interni ed esterni al Gruppo stesso, «*su importanti temi legati alla cultura della sostenibilità: dall'educazione ambientale, al consumo responsabile, alla promozione della sicurezza e della salute*».

In riscontro alla richiesta di documentazione integrativa, l'Istante ha precisato che l'accordo aziendale è ancora in fase di predisposizione e che non ha ad oggi stipulato una convenzione con un soggetto terzo.

Pertanto, nel presupposto che il servizio di ricarica gratuito che l'Istante intende offrire per sei mesi a tutti i dipendenti che proveranno di avere acquistato auto elettriche, entro un determinato periodo di tempo, utilizzando ove possibile l'energia elettrica prodotta dai propri impianti fotovoltaici o idroelettrici (ovvero, in alternativa, laddove ciò non sia praticabile, stipulando una convenzione con un soggetto terzo fornitore del servizio di ricarica), sia limitato in termini di importo e/o di KW totali di ricariche effettuabili al fine di evitare abusi e soddisfi il requisito della finalità educativa previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir, **si ritiene che il relativo benefit possa beneficiare del regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente.**